

[**Attenzione:** il DPCM del 23 luglio 2002, e successive modificazioni, è stato abrogato e sostituito dal DPCM del 1 marzo 2011, fatta eccezione per l'art. 32, che resta in vigore fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 35 dello stesso DPCM del 1 marzo 2011]

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2002, n. 207)

[Come modificato da: Comunicato 19 ottobre 2002; art. 1 del D.P.C.M. 14 gennaio 2003; art. 4 del D.P.C.M. 23 luglio 2003; art. 6 del D.P.C.M. 31 luglio 2003; art. 4 del D.P.C.M. 24 novembre 2003; art. 5 del D.P.C.M. 11 dicembre 2003; art. 1 del D.P.C.M. 15 marzo 2004; art. 1 del D.P.C.M. 15 luglio 2004; artt. 1-2 del D.P.C.M. 30 aprile 2004; art. 1 del D.P.C.M. 2 dicembre 2004; art. 6 del D.P.C.M. 3 dicembre 2004; art. 3, art.2, artt.5-6 del D.P.C.M. 11 luglio 2005; artt.1-3 del D.P.C.M. 19 dicembre 2005; artt.2-3, artt.6-9 del D.P.C.M. 7 aprile 2006; art.1 del D.P.C.M. 23 ottobre 2006; art. 2 del D.P.C.M. 21 giugno 2007; art.1 del D.P.C.M. 12 maggio 2008; D.P.C.M. 1 ottobre 2008; D.P.R. 23 aprile 2009; D.P.R. 28 aprile 2009; D.P.C.M. 29 ottobre 2009; D.P.C.M. 30 dicembre 2009; D.P.C.M. 31 dicembre 2009; D.P.C.M. 5 agosto 2010; D.P.C.M. 6 dicembre 2010]



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici, ed in particolare l'art. 11;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del servizio civile nazionale;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto D.Lgs. n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale

della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visti i precedenti propri decreti emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi all'ordinamento delle strutture del Segretariato generale e all'organizzazione dei Dipartimenti istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la sentenza 22 maggio 2001, n. 221, con la quale la Corte costituzionale, pronunciandosi in merito al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto tra il Governo e la Corte dei conti relativamente all'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha ritenuto prevalenti le ragioni adottate dalla Corte dei conti ed ha annullato il primo periodo del citato art. 9, comma 7;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2002, in corso di registrazione;

Ritenuto necessario emanare un provvedimento di disciplina delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in osservanza della procedura individuata dalla citata sentenza della Corte costituzionale;

Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorità politiche interessate;

Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale organizzazione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Capo I - Norme generali

1. Denominazioni

1. Nel presente decreto sono denominati:

- a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
- c) Presidente, vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;
- e) Segretariato generale, segretario generale, vice segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il segretario generale ed il vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;
- g) uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i dipartimenti;
- h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.

2. Strutture della Presidenza.

1. Costituiscono strutture generali della Presidenza:

a) le strutture preposte in maniera organica ed integrata alle aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo:

- 1) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
- 2) il dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
- 3) il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
- 4) il dipartimento per gli affari regionali;
- 5) il dipartimento per l'informazione e l'editoria;
- 6) il dipartimento della funzione pubblica;
- 7) il dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica;
- 8) il dipartimento per le pari opportunità;
- 9) il dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione;
- 9-bis) il Dipartimento per le politiche della famiglia;
- 9-ter) il Dipartimento della gioventù;
- 9-quater) l'ufficio per lo sport;

- 10) il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
- 11) il dipartimento per il coordinamento amministrativo;
- 12) il dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
- 13) il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;
- 13-bis) il Dipartimento per le politiche antidroga;
- 14) l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- 15) l'ufficio di segreteria della conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- 16) il dipartimento per la protezione civile;
- 17) l'ufficio nazionale per il servizio civile;
- 18) il Dipartimento per il programma di Governo;
- 19) il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

b) [soppresso]

2. Costituiscono altresì strutture generali della Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo:

- a) l'ufficio del segretario generale;
- b) il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane;
- b-bis) Dipartimento per le risorse strumentali;
- c) [soppresso]
- d) il dipartimento del cerimoniale di Stato;
- e) l'ufficio bilancio e ragioneria;
- f) l'ufficio per il controllo interno;
- g) l'ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, sono uffici di diretta collaborazione del Presidente:

- a) l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;
- b) l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente;
- c) l'ufficio del consigliere diplomatico;
- d) l'ufficio del consigliere militare.

4. [soppresso]

5. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilità non siano affidate strutture generali, possono essere istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura.

6. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane.

7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.

8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalità dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.

3. Disposizioni di carattere generale.

1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non affidate alla responsabilità di Ministri o poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il segretario generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale. Egli è altresì responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza, nonché dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una gestione accentrata. Il segretario generale risponde al Presidente dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 19 della legge non attribuite ad un Ministro o sottosegretario, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge.

2. Il segretario generale predispone il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della Presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente, con le modalità stabilite dall'apposito decreto che disciplina l'autonomia finanziaria della Presidenza e gli adempimenti in materia contabile. Sul progetto di bilancio, il Presidente acquisisce l'avviso dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.

3. Nei casi in cui una struttura della Presidenza sia affidata, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge, alla responsabilità di un Ministro o posta alle dirette dipendenze di un sottosegretario, il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le strutture del Segretariato, il segretario generale impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attività da svolgere, nonché, per le strutture generali individuate come uffici di diretta collaborazione, del carattere fiduciario del rapporto intrattenuto con il Presidente.

4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche per delega, di responsabilità gestionali, possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.

5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonché le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del segretario generale e comunque per non più di quarantacinque giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.

6. Quando l'affidamento di una struttura generale alla responsabilità di un Ministro o sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui al comma 5, il segretario generale propone al Presidente, entro trenta giorni, la conferma o la sostituzione del capo della struttura. Restano ferme, sino a diversa disposizione del segretario generale, le deleghe attribuite al capo della struttura e da questo ai dirigenti.

4. Organizzazione degli uffici.

1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o Sottosegretari, può essere modificata con provvedimento del segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche dell'organizzazione interna delle strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i Ministri o Sottosegretari interessati.

2. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più strutture, il segretario generale può istituire, sentiti i capi delle strutture generali interessate e previo assenso delle autorità politiche, ove si tratti di strutture affidate alla responsabilità di Ministri o poste alle dipendenze di Sottosegretari, strutture di coordinamento interdipartimentali. Il provvedimento del segretario generale indica il coordinatore della struttura, il livello dell'incarico, anche ai fini della graduazione delle inerenti responsabilità.

5. Poteri gestionali.

1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale ed esercita le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso di più vice segretari generali, uno di essi è delegato dal segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di vice segretari generali, il segretario generale può attribuire funzioni vicarie ad uno o più dirigenti di prima fascia o equiparati.

2. I capi dei dipartimenti della Presidenza sono nominati ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli uffici autonomi equiparati a dipartimenti, agli uffici o servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal Presidente, per le strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale, con provvedimenti del segretario generale. Il segretario generale può delegare ai capi delle strutture generali l'assegnazione di funzioni dirigenziali di livello non generale e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con le modalità su indicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonché, per quanto di competenza, il segretario generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attività di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di uffici. Alla assegnazione alle strutture della Presidenza del personale non dirigenziale provvede il segretario generale.

3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o sottosegretario competente, ovvero del segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata.

4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.

5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca,

verifica e controllo. E' stabilito in quattordici ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in diciassette ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per fa fronte a specifiche esigenze si renda necessario assegnare incarichi di consulenza, studio e ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia oltre il limite rispettivamente indicato al periodo precedente, sara' reso indisponibile, al fine di garantire l'invarianza della spesa, un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

6. Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari.

1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di uffici di diretta collaborazione che decadono con la cessazione dell'incarico di Governo. La composizione dei predetti uffici è disciplinata dal presente articolo.

2. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio sono così costituiti:

- a) ufficio di Gabinetto;
- b) settore legislativo;
- c) segreteria particolare;
- d) ufficio stampa.

3. All'Ufficio di Gabinetto è preposto il Capo di Gabinetto che coordina il complesso degli uffici di diretta collaborazione ed è nominato con decreto del Ministro tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità.

4. Al settore legislativo è preposto un consigliere giuridico, nominato con decreto del Ministro tra persone di elevata professionalità. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza.

5. Alla segreteria particolare è preposto il segretario particolare nominato con decreto del Ministro.

6. All'ufficio stampa può essere preposto un estraneo iscritto all'albo dei giornalisti, nominato con decreto del Ministro. Gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio operano in collegamento funzionale con l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente.

7. In aggiunta alle figure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, agli uffici di cui al comma 2 è assegnato un contingente complessivo composto di non più di una unità di personale dirigenziale, scelto preferibilmente tra dirigenti dei ruoli della Presidenza, cui il Ministro può attribuire, con proprio decreto, le funzioni di Vice Capo di Gabinetto, e di quindici unità di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale può essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.

8. L'ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, è costituito con specifico decreto del Presidente su proposta del Sottosegretario.

9. Gli uffici di diretta collaborazione dei Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte del Presidente, sono costituiti: dalla segreteria tecnica cui è preposto il capo della segreteria tecnica scelto tra persone di elevata professionalità e dalla segreteria particolare cui è preposto il segretario particolare. Può essere altresì assegnato un contingente complessivo di non più di sei unità di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale può essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. Il Sottosegretario può attribuire al capo della segreteria tecnica o al segretario particolare il compito di coordinare il complesso degli uffici di diretta collaborazione.

10. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare cui è preposto un segretario particolare. Alla segreteria particolare può altresì essere assegnato un contingente di non più di quattro unità di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale può essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.

11. Fermi restando i contingenti numerici complessivi di cui al presente articolo e nei limiti delle risorse assegnate in relazione a quanto previsto al comma 13, con decreti del Presidente su proposta del Ministro o del Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, può essere individuata una composizione degli uffici di diretta collaborazione diversa da quella prevista dal presente articolo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo.

12. Il Ministro o il Sottosegretario cui siano delegate funzioni afferenti a più strutture generali si avvale comunque di un solo ufficio di diretta collaborazione.

13. Con decreto del Presidente sono stabiliti i parametri di riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione. Sulla base dei predetti parametri con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione.

7. Conferenza dei capi delle strutture generali.

1. Il segretario generale convoca e presiede la conferenza dei capi delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio della Presidenza, secondo le indicazioni del decreto sull'ordinamento finanziario e contabile, nonché per l'esame di problematiche di carattere generale, a fini di coordinamento.

Capo II - Organizzazione delle singole strutture

8. Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri.

1. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed è posto alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza-segretario del Consiglio dei Ministri, l'ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonché gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e alla relativa documentazione; cura altresì gli adempimenti consequenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. L'ufficio si articola in non più di due servizi.

3. Il capo dell'ufficio informa il segretario generale sulle questioni in trattazione, sui lavori del Consiglio dei Ministri e sulle deliberazioni adottate.

9. Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

1. Il dipartimento per i rapporti con il Parlamento è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il Parlamento. Esso cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi, l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sull'assegnazione di progetti di legge alla sede legislativa; i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivi rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

2. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di sei servizi.

10. Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

1. Il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni europee e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per l'attività inerente all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea. Il dipartimento, in particolare, cura e segue la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale; vigila sull'attuazione delle norme comunitarie; assicura, durante il procedimento normativo comunitario, il monitoraggio del processo decisionale; segue il contenzioso comunitario, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sull'attività dell'Unione europea e coordina, in materia, le iniziative di formazione.

2. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di dieci servizi. Dipende funzionalmente dal dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.

11. Dipartimento per gli affari regionali.

1. Il dipartimento per gli affari regionali è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista e con la collaborazione degli uffici di segreteria della Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome nonché della Conferenza Stato-città e autonomie locali, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempimento. Il dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed i profili generali del contenzioso Stato-regioni; i rapporti inerenti all'attività delle regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi

delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane.

2. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di otto servizi.

2-bis. Nell'ambito del Dipartimento, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari regionali, opera, altresì, l'Ufficio per il federalismo amministrativo. L'Ufficio si articola in due ulteriori servizi.

12. Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è la struttura di supporto che svolge le attività di:

- a) segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che comprende lo svolgimento di compiti operativi, di amministrazione, di coordinamento e di supporto per il CIPE e per le commissioni e i comitati che operano in tale ambito, effettuando a tal fine attività di raccordo con le altre amministrazioni;
- b) regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore; coordinamento e monitoraggio degli investimenti pubblici; gestione e cura dei rapporti istituzionali;
- c) analisi e valutazioni in materia di andamenti micro-economici, macro-economici e relativi interventi di politica economica e finanziaria, a livello nazionale, comunitario e internazionale; monitoraggio degli sviluppi economici correnti e prospettici del Paese nonché di specifici settori produttivi e mercati.

2. Il Dipartimento si articola nell'Ufficio centrale di segreteria del CIPE che svolge le attività di cui al precedente comma 1, lettera a) e, comunque, per quanto non diversamente previsto, i compiti già attribuiti al Servizio centrale di segreteria del CIPE, e nell'Ufficio per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per il coordinamento e il monitoraggio degli investimenti pubblici, che svolge le attività di cui al precedente comma 1, lettera b).

Presso il Dipartimento opera altresì, in posizione di raccordo funzionale con il Capo del Dipartimento, l'Ufficio per l'analisi e il coordinamento della politica economica che svolge le attività di cui al precedente comma 1, lettera c).

3. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento operano, inoltre, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e le relative strutture di supporto di cui ai punti 2.3 e 2.4 della deliberazione CIPE 5 agosto 1998, n. 81, la Segreteria tecnica della cabina di regia nazionale e la Unità tecnica finanza di progetto, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, che, in relazione alle relative competenze, garantiscono il supporto tecnico all'attività del CIPE. Il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. A tale scopo e a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, il NARS la Segreteria tecnica della cabina di regia nazionale e la Unità tecnica finanza di progetto, sono riorganizzate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e in non più di nove servizi. Il Capo del Dipartimento si avvale altresì di un consigliere giuridico, scelto tra i magistrati delle

giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, coadiuvato da consulenti ed esperti nominati, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo, a valere sul contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per le esigenze del Dipartimento. Al Dipartimento si applica l'art. 18, comma 3, terzo periodo della legge con riferimento alla figura del Vice Capo Dipartimento.

13. Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali.

1. Il dipartimento cura le problematiche relative allo sviluppo economico territoriale; il dipartimento, in particolare, opera in materia di conoscenza delle situazioni economiche ed occupazionali territoriali, proponendo, anche in collaborazione con le istituzioni locali, programmi di interventi volti a favorire lo sviluppo dei territori ovvero a superare le crisi d'area ed aziendali.

Nell'ambito di tale attività, il dipartimento provvede all'organizzazione delle riunioni con le amministrazioni pubbliche interessate e con le parti sociali e cura i rapporti con le istituzioni e le associazioni datoriali e sindacali che operano nel territorio.

2. Nell'ambito del dipartimento opera l'Osservatorio per la piccola e media impresa.

3. Il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali si articola in non più di due uffici e non più di cinque servizi

14. Ufficio del consigliere diplomatico.

1. L'ufficio del consigliere diplomatico assiste il Presidente nella sua attività in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero e, in generale, negli atti che attengono alla politica estera.

15. Ufficio del consigliere militare.

1. L'ufficio del consigliere militare assiste il Presidente nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale e cura altresì gli affari di interesse della Presidenza relativi agli aspetti militari connessi all'appartenenza dell'Italia all'ONU, all'Alleanza atlantica, all'UEO e alla OSCE.

2. Nell'ambito dell'ufficio del consigliere militare opera, in posizione di autonomia, il servizio per il coordinamento della produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Al servizio è preposto il capo dell'ufficio.

2-bis. Presso l'ufficio del consigliere militare opera, altresì, in posizione di autonomia, un funzionario della segreteria generale del CESIS con compiti di collegamento tra le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organismi di informazione e sicurezza, ferme restando le competenze della segreteria speciale di cui al successivo art. 24.

16. Ufficio stampa e del portavoce del Presidente.

1. L'ufficio stampa e del portavoce del Presidente cura l'informazione inerente all'attività del Presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano in raccordo funzionale con l'ufficio gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente operanti presso i Sottosegretari della Presidenza. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con D.P.C.M. 10 novembre 1993.

17. Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce supporto all'attività di coordinamento del Presidente ed assiste il sottosegretario alla Presidenza e il segretario generale in materia di attività normativa. Il dipartimento assicura altresì alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale. Esso in particolare:

- a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari;
- b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge;
- c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a), la qualità dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneità e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;
- d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;
- e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruità dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese;
- f) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), coordina e sovrintende all'applicazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di AIR, alla introduzione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale;
- h) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;
- i) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del Governo;
- l) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente;
- m) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla Presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità e i relativi rapporti con gli uffici della Corte costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato; cura gli adempimenti connessi all'erogazione degli indennizzi in applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, recante «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile»; provvede al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza del Dipartimento (23);
- n) cura i rapporti con le autorità amministrative indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la normazione;
- o) cura, in collegamento con il dipartimento per gli affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città, gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo;

- p) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali e con i competenti uffici informatici della Presidenza, la predisposizione e la diffusione mediante sistemi informatici della documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini;
- q) svolge le attività di ricerca e documentazione giuridica ed ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal sottosegretario alla Presidenza o dal segretario generale (24);
- r) provvede alla pubblicazione su sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo nonché all'organizzazione, alla cura ed all'aggiornamento del sito assicurandone la consultazione gratuita ai cittadini ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

2. Il dipartimento, ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:

- a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, nonché nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea;
- b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno.

3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare.

4. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di nove servizi.

5. Il dipartimento, altresì, si avvale di non più di otto unità nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

18. Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

1. Il dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento e indirizzo, nonché di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilità delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente.

2. Il dipartimento fornisce supporto all'attività della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo e con i commissari straordinari istituiti dal Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

3. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di cinque servizi.

18-bis. Dipartimento per le politiche antidroga.

1. Il Dipartimento per le politiche antidroga è la struttura di supporto per la promozione, il coordinamento ed il raccordo dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga.

2. Il Dipartimento in particolare provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché a promuovere e realizzare attività di collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento dei tossicodipendenti provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l'attività di informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, così come previsto dagli indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e delle possibili conseguenze rilevanti per la salute della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalità correlata all'uso di droga e alcol.

3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'osservatorio permanente italiano sulle droghe e sulle tossicodipendenze, come previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche, che cura la raccolta, anche provvedendo al coordinamento dei flussi di dati dalle amministrazioni interessate, l'elaborazione e l'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, l'abuso, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, provvede alle esigenze informative e di documentazione.

4. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di quattro servizi.

18-ter. Dipartimento per le politiche della famiglia

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia e' la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali.

2. Il Dipartimento cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la famiglia, l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle politiche per la famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternita' e la paternita'; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; cura l'attività di informazione e di comunicazioni istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali competenti in

materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di quattro servizi. Presso il Dipartimento opera, inoltre, la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108.

18-quater. Dipartimento della gioventù

1. Il Dipartimento della gioventù è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della gioventù.

2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di gioventù, con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonché alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani ai progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari; alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione delle risorse comunitarie per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; alla rappresentanza del Governo negli organismi internazionali e comunitari istituiti in materia di politiche giovanili.

3. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di quattro servizi.

19. Dipartimento per le pari opportunità.

1. Il dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione.

Della struttura stessa il presidente si avvale, per promuovere e coordinare le azioni di governo nell'area funzionale su indicata e quelle volte a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi nazionali ed europei. Il dipartimento, in particolare, provvede anche agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie dei diritti della persona, della parità e delle pari opportunità; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all'estero nelle materie stesse; all'adozione delle iniziative necessarie, in materia, per assicurare la rappresentanza del governo negli organismi nazionali e internazionali.

2. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di quattro servizi. Presso il dipartimento operano le segreterie delle seguenti commissioni: commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102; commissione per la

prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani; commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità; commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; comitato per l'imprenditoria femminile.

3. Nell'ambito del dipartimento opera, altresì, l'ufficio per la promozione delle parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, articolato in due ulteriori servizi.

20. Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

1. Il dipartimento per l'informazione e l'editoria è la struttura di supporto del Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale e delle politiche relative all'editoria e ai prodotti editoriali. Il dipartimento, in particolare svolge compiti in materia di attività di informazione, pubblicità e documentazione istituzionale. Esso cura altresì gli affari relativi all'editoria e alla stampa.

2. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di otto servizi.

21. Dipartimento della funzione pubblica.

1. Il dipartimento della funzione pubblica è struttura di supporto per il coordinamento e la verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché per il coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Il dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; cura dei rapporti con l'Organismo centrale di valutazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera f) della legge 4 marzo 2009, n. 15; promozione e monitoraggio dei sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità; garanzia del principio di trasparenza dell'attività amministrativa, da rendere pubblica anche attraverso i siti web istituzionali; contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni; monitoraggio e verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; svolge attività di ricerca e di monitoraggio sulla qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni; il dipartimento esercita altresì compiti: di prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Organismo centrale di valutazione e il Foromez; gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento.

2. Il dipartimento si articola in non più di sette uffici e non più di ventitre servizi, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione pubblica.

3. [soppresso]

4. Il dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto.

4-bis. Il Dipartimento si avvale del contingente di personale di cui alla tabella B, allegata al decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2008, assegnato al Dipartimento medesimo in relazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti già attribuiti all'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008.

5. Il dipartimento, altresì, si avvale di non più di dieci unità nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

22. Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione l'innovazione tecnologica

1. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica è struttura di supporto ai fini del coordinamento e dell'attuazione delle politiche di promozione dello sviluppo della società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. In particolare il dipartimento: fornisce al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il necessario supporto per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurando il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione; dà attuazione alle direttive del Ministro volte ad assicurare il coordinamento del processo di digitalizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi; cura la predisposizione del piano strategico triennale, annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni; opera nei confronti di amministrazioni pubbliche, cittadini ed imprese per lo sviluppo della digitalizzazione delle attività degli uffici; diffonde ed implementa l'uso delle metodologie informatiche nei processi di valutazione delle amministrazioni pubbliche e del relativo personale; realizza progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative per la più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese; cura la riorganizzazione e l'aggiornamento dei servizi resi, sviluppando a tale fine l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; predispone le norme tecniche ai sensi dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni nonché criteri per la loro interconnessione, qualità e sicurezza; favorisce l'adozione di misure per la sicurezza informatica nell'ambito della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; sviluppa iniziative di innovazione tecnologica e forme di partnerariato internazionale tese al sostegno dei processi di riforma e digitalizzazione del settore pubblico e di promozione dell'innovazione nei paesi terzi, in particolare quelli in via di sviluppo; esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; cura le segreterie dei comitati istituiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie si avvale, inoltre, del Centro tecnico di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché, ai sensi dell'art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e adotta le opportune direttive ai fini del

coordinamento dell'attività del Centro tecnico e dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione con quella del dipartimento, anche attraverso l'avvalimento di uffici e delle relative risorse umane e strumentali.

3. Il dipartimento cura altresì il supporto al funzionamento e all'attività dei comitati dei Ministri per la società dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare.

4. Il dipartimento si articola in non più di quattro uffici e in non più di otto servizi.

23. Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione

1. Il dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione assicura al Presidente il supporto in materia di coordinamento finalizzato alla elaborazione delle riforme istituzionali, relative in particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, al sistema delle autonomie, allo studio e confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, alla verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e con quelli di riforma del programma di Governo.

2. Il dipartimento si articola in non più di un ufficio e non più di due servizi.

23-bis. Ufficio per lo sport

1. L'Ufficio per lo sport è la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. L'Ufficio provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina ed attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo.

2. L'Ufficio per lo sport si articola in non più di due servizi.

24. Ufficio del Segretario generale.

1. L'ufficio del segretario generale fornisce a quest'ultimo il supporto per l'attività di coordinamento e di raccordo organizzativo e funzionale tra le diverse strutture, nonché per la predisposizione delle iniziative di carattere normativo riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della Presidenza. L'ufficio opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo generale. In particolare l'ufficio:

a) [soppresso]

b) cura la ricerca e lo studio degli elementi conoscitivi funzionali all'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche con riferimento alle tematiche di raccordo tra i diversi livelli di governo;

c) assicura la gestione e la valorizzazione della biblioteca chigiana, curando l'aggiornamento del patrimonio librario nelle materie giuridiche, socio-politiche ed economiche funzionale alle attività istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- d) assicura il supporto al segretario generale per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5;
- d-bis) assicura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2006;
- e) assiste il segretario generale, in raccordo con le altre strutture della Presidenza, nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e supporto all'attività del Presidente nei rapporti con le autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti, assicurando il quadro conoscitivo e l'istruttoria funzionali allo studio delle varie problematiche inerenti alle relazioni in questione;
- f) provvede all'esame degli atti e dei documenti sottoposti al segretario generale, e predispone ricerche e analisi di carattere giuridico-amministrativo su questioni specifiche;
- g) assiste il segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna ed al segreto di Stato, in attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- h) assicura il servizio di segreteria della conferenza di cui al comma 5;
- i) coordina le attività di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del settore delle fotocopie;
- l) provvede, in collaborazione con gli uffici interessati, alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale e cura la gestione del protocollo informatico integrato della Presidenza;
- l-bis) cura le attività redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna.

2. Nell'ambito dell'ufficio operano la segreteria del segretario generale e il Centro comunicazioni classificate, deputato alla trattazione di informazioni classificate per mezzo di apparati elettronici.

3. È un servizio dell'ufficio la Segreteria speciale principale per le attività di cui al comma 1, lettera g).

4. Nell'ambito dell'ufficio opera, a livello dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il capo dell'ufficio, l'ufficio studi e rapporti istituzionali articolato in non più di tre servizi. Tale ufficio assiste il segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente del Consiglio in materia di rapporti tra governo e confessioni religiose, nonché in materie di particolare impatto strategico anche sotto il profilo etico e umanitario. Svolge inoltre compiti di studio al fine di assistere il segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, ivi compresi i profili di carattere economico, in ambito internazionale e comunitario in raccordo con le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cura altresì gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l'avvocatura dello Stato.

5. L'ufficio assicura il supporto organizzativo per la conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri, convocata e presieduta dal segretario generale per l'esame preparatorio delle problematiche inerenti a profili istituzionali di ordine generale e coinvolgenti più amministrazioni. La conferenza può essere convocata, per l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, ove nominato, che la presiede anche tramite un suo delegato.

6. L'ufficio si articola in non più di cinque servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonché di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.

25. Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane.

1. Il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane provvede alla programmazione delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane della Presidenza; all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione del personale della Presidenza; alla cura delle istruttorie per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alle attività di studio, di analisi e di verifica di modelli di gestione e organizzazione delle risorse umane; alla cura degli affari generali e delle attività di carattere generale della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la Presidenza; alla gestione del contenzioso del lavoro ed assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado. Cura le relazioni sindacali. Il Dipartimento coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti della Presidenza, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Il Dipartimento provvede alla gestione dell'autoparco e cura la sicurezza del servizio di trasporto.

2. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive impartite dal Segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.

3. Il Dipartimento per le risorse umane si articola in non più di cinque uffici e non più di tredici servizi.

25-bis. Dipartimento per le risorse strumentali.

1. L'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili, provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, esclusi quelli di competenza del dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici, nonché alla gestione ottimale degli immobili e alla razionalizzazione degli spazi per le esigenze delle strutture della Presidenza. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza, eccettuate quelle concernenti i servizi informatici e di telecomunicazione.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio provvede: all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte inerenti le esigenze locative e l'acquisizione di beni e servizi nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza; al collaudo e alla regolare esecuzione, per le materie di competenza, delle opere, degli interventi e delle forniture di beni e servizi.

3. L'ufficio provvede, altresì, alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

4. All'ufficio fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

5. L'ufficio si articola in non più di tre servizi.

26. Dipartimento per le risorse strumentali.

1. Il Dipartimento per le risorse strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, ivi compresi quelli di natura informatica e di telecomunicazione, nonché all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresì, alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il Dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate dell'Ufficio del Segretario generale. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza.

2. Il Dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche di natura informatica e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Il Dipartimento provvede altresì al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi e delle forniture di beni e servizi.

3. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

4. Il Dipartimento si articola in non più di 2 uffici e in non più di 6 servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.

27. Ufficio bilancio e ragioneria.

1. L'ufficio bilancio e ragioneria predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario della gestione.

2. L'Ufficio svolge inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attività connessa al controllo della regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilità e di spesa della Presidenza, ivi compresi quelli emessi dall'Ufficio dell'alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258. Provvede, altresì, alla registrazione dei relativi impegni nonché alla validazione dei titoli di spesa.

3. L'ufficio esercita, inoltre, la vigilanza sui cassieri.

4. All'ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione. Esso riferisce al segretario generale eventuali osservazioni. Cura, altresì, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza, nonché i rapporti con la Corte dei conti, relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti al controllo.

5. L'ufficio si articola in non più di quattro servizi.

28. Dipartimento del cerimoniale di Stato.

1. Il dipartimento cura il cerimoniale di Stato e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, assicurando il coordinamento delle attività di cerimoniale svolte dalle prefetture; coordina le adesioni, i patronati e i patrocinii governativi; collabora all'organizzazione delle visite all'estero del Presidente; cura l'istruttoria relativa alle onorificenze e all'araldica.
2. Nell'ambito del dipartimento operano l'ufficio del cerimoniale e l'ufficio onorificenze e araldica.
3. Il dipartimento si articola in non più di quattro servizi.

29. Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'ufficio in particolare provvede:
 - a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;
 - b) all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
 - c) alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome;
 - d) agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati istituiti nell'ambito della conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - e) all'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il responsabile dell'ufficio, ovvero il responsabile dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, può essere incaricato, con decreto del Presidente, di svolgere le funzioni di segretario della Conferenza unificata e di coordinare l'attività istruttoria e di supporto posta in essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'ufficio si articola in non più di cinque servizi, ivi compresa la segreteria tecnica, e si avvale di ulteriori dirigenti fino ad un massimo di tre.

30. Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività

istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato e le autonomie locali. L'ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, a norma dell'art. 29, comma 3, l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della conferenza unificata.

2. L'ufficio si articola in non più di due servizi.

31. Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.

1. L'ufficio per i voli di Stato e umanitari elabora le predisposizioni di ordine normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessarie per assicurare le condizioni di svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorità degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati, impiegati per il conseguimento di finalità istituzionali. L'ufficio si articola in non più di un servizio.

32. Ufficio per il controllo interno.

1. L'ufficio per il controllo interno, per il perseguimento degli obiettivi e nelle forme indicate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, esercita l'attività di valutazione e controllo strategico al fine di verificare l'effettiva attuazione degli obiettivi contenuti nelle direttive e in altri atti di indirizzo politico-amministrativo della Presidenza e ne riferisce al segretario generale, per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale e ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilità dei medesimi.

2. L'ufficio svolge la funzione di supporto per la valutazione dei dirigenti secondo previsioni normative e contrattuali, in conformità dei criteri adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2002. Cura il coordinamento e l'indirizzo metodologico delle attività di controllo di gestione. L'ufficio opera in posizione di autonomia funzionale.

3. Alla direzione dell'ufficio è preposto un collegio composto da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio con proprio decreto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati, docenti universitari, esperti esterni di comprovata professionalità. Con il medesimo decreto è nominato il Presidente del collegio, che è il capo della struttura ai sensi dell'art. 18 della legge e dell'art. 2, comma 8.

4. L'ufficio coordina le strutture istituite, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dai dipartimenti ed uffici affidati alla responsabilità di Ministri senza portafoglio e di Sottosegretari di Stato, al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri e delle metodologie in uso nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. L'ufficio si articola in non più di tre servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, per lo sviluppo di interventi di ottimizzazione dei processi gestionali, per l'aggiornamento delle metodologie, per la realizzazione di progetti di sperimentazione.

33. Dipartimento per il programma di Governo.

1. Il Dipartimento per il programma di Governo è la struttura di supporto tecnico-amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali. In particolare il Dipartimento cura il supporto per: l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati; l'informazione, la comunicazione e la promozione dell'attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa; il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attività di supporto del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni. Presso il Dipartimento operano altresì la banca dati e l'osservatorio di cui all'art. 7, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 286.

3. Il dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di quattro servizi.

34. Dipartimento della protezione civile.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e dalla normativa in materia di protezione civile.

2. Il Dipartimento provvede inoltre a:

- a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;
- b) garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- c) curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;
- d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.

3. Il Dipartimento si articola in non più di otto uffici ed in non più di trentasette servizi. Il capo del Dipartimento si avvale di un vice capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia, di un consigliere giuridico e di un ufficio stampa

35. Ufficio nazionale per il servizio civile.

1. L'ufficio svolge i compiti previsti dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, ed in particolare, cura

l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.

2. L'Ufficio si articola in non più di due uffici e non più nove servizi.

36. Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo ed è organizzato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 2009, citato nelle premesse.

2. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici ed in non più di otto servizi.

Capo III

37. Disposizioni finali

1. Entro il 31 dicembre 2002 sono emanati i decreti di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1.

2. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, e gli altri decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo concernenti le strutture generali di cui al presente decreto. L'attuale organizzazione delle stesse strutture generali resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.